



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 75

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE LA BIANCA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SALVATORE LA BIANCA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi tre**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CHIARACANE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE CHIARACANE** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **venti giorni**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO SANNA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca . Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SANDRO SANNA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente e agli artt. 33, comma 1, art 36, comma 2, e 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto l'attività di tecnico per la società Oristano Calcio s/s 2019/20 senza esser tesserato per la stessa ed essendo invece tesserato come calciatore per la società Paulese Calcio;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- dagli atti di indagine non risulta comprovata la responsabilità del deferito in ordine all'addebito contestato, posto che dalle audizioni e dai sopralluoghi effettuati risulta che il deferito non ha svolto alcuna attività né per la società Paulese Calcio né per la società Tharros Calcio;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SANDRO SANNA** dall'addebito disciplinare contestato .

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI MUREDDU** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI MUREDDU** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art. 33, comma 1, e 40 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto nella s/s 2019/20, l'attività di tecnico responsabile del settore giovanile della società SSD Arzachena Academy e quella di allenatore della squadra esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, senza essere tesserato per nessuna di tali società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei complessivi; di cui quattro per il primo capo di incolpazione e due per il

Ritenuto che:
- la memoria difensiva del 31.8.2020 non può essere esaminata in quanto pervenuta oltre il termine di sette giorni dal deferimento stabilito dall'art 38 del Regolamento del Settore Tecnico;

- le eccezioni formulate in udienza da parte del deferito sono in ogni caso infondate in quanto 1) la denuncia pervenuta alla Procura Federale non può considerarsi anonima in quanto proveniente da soggetti ben identificati (Direttore Generale AIAC; Presidente del gruppo Regionale Sardegna dell'AIAC);

2) il termine di 30 giorni previsto dall'art 125, comma due, del CGS decorre non dalla ricezione dell'avviso delle conclusioni indagini bensì dalla scadenza del termine per la presentazione delle memoria all'art 123 comma 1 del CGS;

3) l'avviso di conclusioni indagini e l'atto di deferimento contengono elementi sufficienti ad identificare e circostanziare il periodo e il luogo degli addebiti disciplinari;

- nel merito in relazione al capo di incolpazione relativo alla doppia attività si ritiene non raggiunta la prova della partecipazione del deferito al torneo autunnale esordienti in qualità di allenatore della società Tempio Civitas, anche risultando tra l'altro inattendibili le dichiarazioni del sig Caccia che si pongono in contraddizione con le distinte di gara da quest'ultimo compilate e sottoscritte;

- in riferimento al secondo capo di incolpazione occorre rilevare che la circostanza che la società non abbia trasmesso la richiesta di tesseramento sottoscritta da parte del deferito non vale ad escludere la responsabilità disciplinare, risultando comprovato che egli ha svolto l'attività di tecnico in assenza di tesseramento;

- deve darsi rilievo ai fini della quantificazione della sanzione alla buona fede e al comportamento collaborativo tenuto dal deferito davanti alla Commissione;

- pertanto a fronte della richiesta di sanzione di mesi due si ritiene congrua l'irrogazione di una sanzione di 20 giorni;

P.Q.M.

Proscioglie il sig. **GIOVANNI MUREDDU con riferimento al primo capo di deferimento;**

dichiara il sig GIOVANNI MUREDDU responsabile dell'addebito disciplinare di cui al secondo capo di deferimento e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni 20.**

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 4.9.2020

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)